



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GERMONTANI, RUTELLI, RUSSO, MILANA, CONTINI  
e STRANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2012**

Disposizioni per favorire i lavori autonomi e le imprese femminili

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene nel quadro delle misure di promozione delle iniziative professionali e imprenditoriali da parte delle donne.

Il concorso di diverse cause costituisce una tara rilevante alla liberazione delle energie femminili nella direzione della creazione di imprese. Grava il peso costituito dalle difficoltà di accesso al credito, particolarmente avvertito dalle giovani generazioni che intendono muovere attività con capitali propri. Pesano le carenze nei servizi di supporto alla genitorialità ed alla famiglia, che rendono problematica la conciliazione tra il tempo da dedicare alla famiglia ed ai figli ed il tempo da investire in una propria iniziativa lavorativa. Gravano, infine, le dimensioni, talvolta estremamente ridotte, delle iniziative femminili che in taluni settori mal si conciliano con la competitività dei mercati.

#### *Lo stato dell'arte*

Diversi sono i recenti interventi del legislatore per ribadire l'importanza della partecipazione dell'universo femminile alla gestione delle imprese.

La legge 12 luglio 2011, n. 120, ha sancito la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, in modo che venga assicurato l'equilibrio tra generi nel riparto degli amministratori da eleggere nei consigli e nei collegi.

Lo statuto delle imprese, definito con la legge 11 novembre 2011, n. 180, ha sancito, alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 1, che scopo precipuo dello statuto è quello di «favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne».

La citata legge n. 180, all'articolo 2, ha posto, tra gli altri, i seguenti principi generali, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: «la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione» (lettera b)) e «il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative» (lettera m).

Lo statuto ha inoltre introdotto una definizione della impresa condotta da una donna. Sono, infatti, definite «imprese femminili» (articolo 5, comma 1, lettera l)) «le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne».

Lo statuto, infine, a proposito di politiche pubbliche per la competitività, detta misure per le imprese femminili (articolo 16, comma 2): per tali imprese «lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere più effettivo il principio di pari opportunità attraverso: a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformità agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualità *standard* dei servizi offerti; b) l'attuazione

del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro».

Si arricchisce e completa così un quadro normativo partito dal cosiddetto «collegato lavoro» (legge 4 novembre 2010, n. 183), che ha previsto l'emanazione, entro il novembre 2012, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile (articolo 46), nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi: «orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa» (lettera *e*); «rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro» (lettera *f*); «potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» (lettera *h*); previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea» (lettera *i*)).

Insomma, un quadro normativo di principio cui mancano azioni concrete di sostegno alla imprenditoria femminile e alle professioni di cui sono protagoniste le donne.

Anche il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, consente aiuti alle donne per lo sviluppo di attività imprenditoriali. «Lo sviluppo economico comunitario - si legge nella premessa al citato regolamento - può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce

della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne; in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomo donna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee». Vengono, infatti, considerati svantaggiati «i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato» (articolo 2, punto 18), del citato regolamento).

Il presente disegno di legge intende porre le fondamenta per la promozione di una imprenditorialità femminile diffusa nel nostro Paese; non già o non solo, quindi, iniziative di carattere nazionale o che replicano attività già consolidate, ma nuove intraprese di carattere locale, anche legate ai territori ed alle esigenze ivi rivenienti, destinate a creare un tessuto ampio di imprese in grado di attivare moltiplicatori locali di economie e di ricchezza.

Le misure qui previste sono dirette alle piccole imprese, ma anche alle medie imprese, condotte da donne al fine di farle crescere su una dimensione europea, se non addirittura mondiale.

Art. 1. - *Misure fiscali a favore della capitalizzazione delle imprese femminili*

*Allowance for corporate equity delle imprese femminili*

Le disposizioni di cui all'articolo 1 puntano a combattere il cosiddetto «nanismo» delle nostre imprese condotte da donne. Le imprese femminili, delle quali il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n.180, fornisce una esatta definizione, possono dedurre dalla base imponibile di impresa un tasso di interesse sul capitale proprio calcolato a un tasso predeterminato in modo da equiparare il trattamento fiscale del capitale proprio (*corporate equity*) a quello del capitale di debito (comma 1). Il conferimento del capitale proprio viene quindi equiparato al ricorso al capitale di debito. Il ricorso al credito è estremamente difficoltoso per le piccole imprese, specialmente in questo momento storico, e al contempo i tassi di interesse sono molto alti. Consentire, quindi, di dedurre dalla base imponibile un tasso di interesse anche per il capitale proprio ulteriore conferito in una azienda può essere un utile sprone alla crescita dimensionale. Il meccanismo è stato introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «Salva Italia»), con un'aliquota che qui viene elevata di due punti percentuali per le donne che, come sappiamo, hanno maggiori difficoltà nell'accesso al credito e possono essere quindi facilitate a fare impresa con iniezioni di capitale proprio nel capitale d'impresa ovvero destinando a riserva una parte degli utili.

Si prevede inoltre che le imprese femminili possano dedurre dal reddito di impresa

l'equivalente dell'ammontare di aumento di capitale proprio destinato ad investimenti. Una misura del genere porterebbe ad iniezioni di capitale finalizzate agli investimenti e cioè alla crescita dimensionale e anche all'incremento di occasioni di lavoro. In passato fu sperimentata la *dual income tax* (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466) che prevedeva due aliquote, la seconda più vantaggiosa sulla parte di reddito derivante dal conferimento di capitale proprio. Qui si prevede l'abbattimento del reddito fino all'ammontare della capitalizzazione: una misura immediata, con effetto immediato sugli investimenti e sulla crescita della impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno determinate le modalità di attuazione di queste disposizioni fiscali.

*Venture capital per l'imprenditoria femminile*

Un apporto decisivo allo sviluppo della imprenditoria femminile può essere dato inoltre dalla partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese femminili di qualificati soggetti privati, il cosiddetto *venture capital*. A differenza dello Stato, che una volta iniettate le risorse finanziarie (attraverso fondi perduti o altre forme di finanziamento) non monitora il proprio investimento, il privato lo segue aggiungendo anche un apporto di *know-how* alla propria partecipazione finanziaria.

L'impresa che investe in un'altra giovane impresa ha interesse a seguire il proprio investimento. Essa persegue il nobile obiettivo del profitto attraverso l'aumento del valore dell'impresa in cui si è investito al fine di realizzare un adeguato *capital gain* in sede di dismissione della partecipazione. Intendiamo, quindi, porre al centro dell'azione a sostegno delle imprese femminili strumenti di favore, da un punto di vista fiscale, per due tipologie di investimenti: l'*early-stage*

*financing*, ovvero l'insieme dei finanziamenti (*start-up financing* e *seed financing*) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita, e l'*expansion financing*, ovvero gli interventi realizzati in imprese già esistenti che necessitano di nuovi capitali per rafforzare la propria crescita.

In particolare, tale capitale può essere utilizzato dall'impresa per sviluppare nuovi prodotti e nuove tecnologie, per espandere il circolante, per finanziare acquisizioni, o per rafforzare la struttura finanziaria di una società. Il *private equity* può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un'impresa o con il fenomeno del passaggio generazionale a favore di giovani e donne. Nella nostra proposta si prevede, solo per le imprese femminili, di elevare da 36 mesi a 60 mesi il periodo di esistenza delle imprese e di elevare a 100 milioni di euro il loro fatturato, in modo da ampliare l'ambito di applicazione della disciplina in materia di agevolazioni per i *venture capitalist*, introdotta dal recente articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211.

Nulla impedisce, peraltro, di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 al *venture capital*, costituendo in questo modo una ulteriore convenienza per il *private equity* ad investire in piccole e medie imprese femminili.

*Art. 2. - Misure a favore degli investimenti in innovazione, ricerca e stabilizzazione del lavoro delle imprese femminili*

Alle imprese femminili, come definite dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è concesso un credito di imposta del 33 per cento per i costi sostenuti per l'innovazione tecnologica delle attrezzature e degli impianti, i progetti di ricerca sostenuti con istituti di ricerca o università necessari allo sviluppo e implementazione della attività di impresa, i corsi di aggiornamento professionale presso università

o istituti di formazione riconosciuti, la creazione di nuova stabile occupazione.

La misura prevista dall'articolo 2 è utilizzabile dalle imprese che non riescano nell'opera di iniettare nuovo capitale, ma che intendano comunque investire per innovare o per creare nuova occupazione, quindi anche trasformando contratti di precari in contratti a tempo indeterminato.

*Art. 3. - Misure per il lavoro autonomo delle donne*

Con la definizione dettata dal comma 1 dell'articolo 3 l'attività professionale delle donne è considerata comunque attività di impresa ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste, in generale, dalla legge.

Il comma 2 prevede che alle lavoratrici autonome è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro totale o parziale per un periodo corrispondente a quello delle lavoratrici dipendenti ai fini della contribuzione previdenziale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto emana le disposizioni per l'armonizzazione della normativa in materia.

Il comma 3 prevede che l'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Ministro delegato alle pari opportunità e sentito il Consiglio nazionale forense.

*Art. 4. - Interventi delle regioni*

Il disegno di legge, integrando la legge 25 febbraio 1992, n. 215, investe altresì le re-

gioni che, nella citata direzione di moltiplicazione e nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, possono incentivare l'avvio di iniziative imprenditoriali femminili nel settore dell'assistenza per l'infanzia, dell'assistenza sociale, della conciliazione tra il tempo di lavoro e di famiglia delle donne. Settori, giova sottolinearlo, strategici non solo per l'evidente rilevanza sociale in sé, ma in quanto corrispondono ad altrettante carenze che ad oggi hanno limitato l'emersione delle energie imprenditoriali femminili.

*Art. 5. - Modifiche al codice delle pari opportunità*

Il disegno di legge, infine, novella il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In particolare, al fine di rafforzare il bagaglio formativo delle donne che intendono intraprendere un'attività di impresa e per consolidare la loro consapevolezza delle tematiche e dei processi finanziari e di accesso al credito, la proposta introduce tra le azioni positive per l'imprenditoria femminile la promozione dei principi di educazione finanziaria. Nella considerazione che in ogni attività gioca un ruolo determinante il peso delle scelte finanziarie e creditizie, una formazione di tale natura è di fondamentale importanza per fornire conoscenze di norme e di procedure, utili a rendere autonome le donne nelle scelte di impresa.

Ma vieppiù, vi sono settori, come il tessile, l'artigianato e l'agricoltura di qualità,

ove la creatività delle donne e le iniziative scontano il peso della competitività che regola i mercati. In tale evidenza la proposta introduce tra le azioni di rafforzamento e di qualificazione dell'impresa femminile l'incentivazione di misure volte a favorire aggregazioni tra imprese femminili nella direzione di assicurare una presenza più matura sui mercati di riferimento.

Infine, il disegno di legge prevede la possibilità che nel novero delle azioni positive per l'imprenditoria femminile siano ricomprese le misure di conciliazione tra il tempo del lavoro e di vita familiare delle donne. Con un evidente duplice beneficio: da una parte, l'attuazione di misure di conciliazione libera le energie delle donne le quali, nella certezza di poter contare sul sostegno di strutture educative e di accoglienza destinate alla cura dei figli, possono dedicare le loro forze alla realizzazione di proprie iniziative; dall'altro, le donne, per loro natura e sensibilità, potrebbero far confluire le loro energie e capacità proprio nel settore sociale ed assistenziale intraprendendo nel menzionato settore della conciliazione.

*Art. 6. - Copertura finanziaria*

La copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento è garantita dalla riduzione della spesa per consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni per un importo pari a 750 milioni a partire dal 2012, che è l'ammontare di un impegno di spesa serio per investire nella imprenditoria femminile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure fiscali a favore della capitalizzazione delle imprese femminili)*

1. L'aliquota prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è elevata di due punti percentuali per favorire la capitalizzazione delle imprese femminili, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. Le imprese femminili, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono dedurre dal reddito di impresa l'equivalente dell'ammontare di aumento di capitale proprio destinato ad investimenti, nell'esercizio in cui è operato l'aumento e nei tre esercizi successivi.

3. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora le società destinatarie dei FVC siano imprese femminili, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della legge 11 novembre 2011, n. 180, il termine di cui al comma 3, lettera *e*), del presente articolo è elevato a 60 mesi e il fatturato previsto dalla lettera *f*) del medesimo comma è elevato a 100 milioni di euro».

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.

## Art. 2.

*(Misure a favore degli investimenti in innovazione, ricerca e stabilizzazione del lavoro delle imprese femminili)*

1. Alle imprese femminili, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 11 novembre 2011, n. 180, è concesso un credito di imposta del 33 per cento per i costi sostenuti per:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e degli impianti;

b) i progetti di ricerca sostenuti con istituti di ricerca o università, necessari allo sviluppo e all'implementazione dell'attività di impresa;

c) i corsi di aggiornamento professionale presso università o istituti di formazione riconosciuti;

d) la creazione di nuova stabile occupazione con incremento delle unità lavorative rispetto all'anno precedente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.

## Art. 3.

*(Misure per il lavoro autonomo delle donne)*

1. L'attività professionale delle donne è considerata in tutti i sensi attività di impresa femminile ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e ai contributi previsti dalla legge.

2. Alle lavoratrici autonome è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro totale o parziale per un periodo corrispondente a quello delle lavoratrici dipendenti, ai fini della contribuzione previdenziale. Con de-



creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'armonizzazione della normativa in materia.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro con delega alle pari opportunità, sentito il Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Incentivi delle regioni)*

1. All'articolo 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le regioni, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, possono incentivare l'avvio di iniziative imprenditoriali femminili, anche nelle forme della micro impresa, nel settore dell'assistenza per l'infanzia, dell'assistenza sociale, della conciliazione tra il tempo di lavoro e di famiglia delle donne».

#### Art. 5.

##### *(Modifiche al codice delle pari opportunità)*

1. All'articolo 52, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: «donne imprenditrici» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riguardo ai principi di educazione finanziaria che governano il settore dell'accesso al credito»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «da parte delle donne» sono aggiunte le seguenti: «anche incentivando forme di aggregazione tra iniziative promosse dalle stesse»;

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) promuovere azioni di conciliazione tra il tempo di vita familiare e di lavoro delle donne, opportunamente incentivando l'avvio di iniziative di impresa da parte delle donne».

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.



